


	COMUNE DI MONTECRESTESE (Prov. VB)	
	CONTRATTO – DISCIPLINARE	
	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto di cordolo e barriera stradale nel	
	tratto di strada comunale comunale Chiesa – Nava . Affidamento incarico per	
	progettazione preliminare, definitiva , esecutiva, direzione lavori, collaudo, pratica	
	ambientale D.lgs n.42/2004	
	* * * *	
	L'anno duemilasedici, addì ____ del mese di febbraio nella residenza comunale di	
	Montecrestese, con la presente scrittura privata, fra i Signori:	
	1) Romeggio geom. Maurizio nella qualità di Responsabile del Servizio ,il quale	
	agisce in nome e per conto del Comune di Montecrestese C.F. e P.IVA	
	00438300030, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito	
	indicato più brevemente COMUNE ;	
	2) Lalomia Ing. Dario nato a Domodossola il 24/09/1954, iscritto con il numero 75	
	all'Albo degli Ingegneri del V.C.O., cod. fisc. LLM DRA 54P24 D332P , P.I.V.A.	
	n.00984050039, nel seguito indicato più brevemente INCARICATO o TECNICO	
	INCARICATO .	
	PREMESSO CHE	
	Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati. L'ufficio	
	tecnico comunale non è in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui	 94086.16 R2
	sopra per le motivazioni contenute nella determinazione d'incarico n.32 del	
	22/02/2016	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 - Oggetto dell'incarico	

	Il Comune, in forza della determinazione n. 32 del 22/02/2015 e con le modalità	
	riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, l'incarico	
	professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva , pratica	
	ambientale , per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto di cordolo e	
	barriera stradale nel tratto di strada comunale comunale Chiesa – Nava L'incarico	
	dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi previsti dalla vigente legislazione sui lavori	
	pubblici, di quanto previsto dai D.M.: 18 febbraio 1992 n.223, 15/10/1996,	
	03/06/1998, 11/06/1999, 02/08/2001, 23/12/2002, 21/06/2004, 28/06/2011 e Circolari	
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/08/2004, 15/11/2007, 21/07/2010 e	
	delle altre norme vigenti in materia di progettazione, omologazione, installazione e	
	collaudo dei dispositivi di ritenuta stradale, e prevede le seguenti prestazioni di	
	dettaglio:	
	<i>A) PROGETTO PRELIMINARE</i>	
	Il progetto preliminare dovrà essere conforme a quanto disposto dal D.P.R.	
	207/2010	
	<i>B) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</i>	
	Il progetto , raggruppato in unico livello definitivo-esecutivo deve essere conforme	
	a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 .	
	Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in	
	ogni dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere	
	sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia	
	identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.	
	Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi	
	previsti nelle norme richiamate e dalla dichiarazione che i tipi di barriera adottati,	
	la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, ancoraggi ecc.)	

	sono conformi alle norme di sicurezza stradale ed a quanto prescritto dal D.M.	
	223 del 18/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni	
	<i>C)PRATICA AMBIENTALE ED OTTENIMENTO PARERI E NULLA OSTA</i>	
	<i>NECESSARI</i>	
	L'incarico si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In tal	
	senso i Professionisti incaricati con la firma della presente convenzione dichiarano	
	sotto la propria responsabilità:	
	- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietino l'esercizio della libera	
	professione o la assunzione dell'incarico.	
	- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono di poter contrattare con la	
	Pubblica Amministrazione.	
	2 - Il professionista incaricato ha l'obbligo di notificare immediatamente il Comune	
	qualora talune di tali condizioni dovesse verificarsi durante l'espletamento	
	dell'incarico.	
	3 - Il Comune si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento la mancanza di	
	cause ostative all'incarico in capo al Professionista. In caso di accertamento d'Ufficio	
	di alcuna di tali cause, senza che il Professionista ne abbia data immediata notizia,	
	l'incarico si intenderà risoluto di diritto mediante la semplice comunicazione scritta e	
	senza ulteriori formalità ed il Professionista non potranno vantare pretesa alcuna nei	
	confronti del Comune.	
	Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico	
	Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per	
	il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le	
	seguenti copie cartacee:	
	a) PRELIMINARE 1 copia	

	b) DEFINITIVO-ESECUTIVO 3 copie	
	I progettisti, oltre alle copie cartacee, sono tenuti a consegnare al Comune una copia	
	in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:	
	– rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici	
	estimativi – capitolati speciali.	
	1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:	
	– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi	
	similari che supportino in questo formato);	
	– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il	
	programma Autocad);	
	2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in	
	qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office	
	Automation.	
	3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno	
	essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.	
	Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.	
	Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali	
	Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori	
	oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.	
	12 aprile 2006, n. 163 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro	
	conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi	
	esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del	
	Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti	
	rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli	
	indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati	

	progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della	
	modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi	
	dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in	
	ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze	
	previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.	
	Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale	
	L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio	
	possesso ed utile alla formazione del Progetto.	
	L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici	
	e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile del	
	procedimento geom. Romeggio Maurizio.	
	Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per	
	l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della	
	documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a	
	vacazione).	
	Articolo 5 - Adempimenti	
	Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede	
	l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare le	
	prestazioni sopraindicate . Sono a carico del progettista tutte le dichiarazioni da	
	rendere ai sensi di legge. al fine del conseguimento dell'atto surrogatorio al	
	Permesso di Costruire.	
	Sarà compito dell'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo,	
	tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei	
	lavori (es. pareri ambientali e paesaggistici) Tale onere è compreso nella	
	prestazione.	

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

A) PROGETTO PRELIMINARE , DEFINITIVO ,ESECUTIVO entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente disciplinare

Ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 554/1999 si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale pari a 50,00 euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, viene stabilito un prezzo a corpo pari ad € 3.000,00 al netto del Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, oltre all'I.V.A. in vigore.

Articolo 8 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

1) 50% entro 60 gg. dalla data di approvazione e dall'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta prescritti sul progetto esecutivo;

2) 50% entro 60 gg dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione

Di dare atto che la ditta in oggetto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Articolo 9 - Oneri vari

	Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e	
	pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a	
	norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali. Sono a	
	carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.	
	Articolo 10 - Coperture assicurative	
	Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 il progettista incaricato della	
	progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a	
	base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti	
	dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e	
	sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del	
	progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori	
	costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 132, comma 1,	
	lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia	
	dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori	
	progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia	
	di cui all'art. 28, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, IVA esclusa.	
	La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il	
	Comune dal pagamento della parcella professionale.	
	Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o	
	costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 105, comma 3,	
	del d.P.R. n. 554/1999. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui	
	all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.	
	Articolo 11 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa	
	L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della	

	facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice	
	Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente	
	svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso	
	previsto dalla legge.	
	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere	
	alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:	
	1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine	
	previsto al precedente art. 6.	
	2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella	
	redazione ed ideazione del progetto.	
	Articolo 12 - Controversie	
	Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente	
	Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.	
	È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere	
	relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in	
	via transattivi, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si	
	identifica nel tribunale di Verbania.	
	Articolo 13 - Richiamo alle norme generali	
	Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa	
	referimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia, nonché a	
	quanto contenuto nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.	
	Per il COMUNE	I'INCARICATO